

5081/213



REPUBBLICA ITALIANA  
GIUDICE DI PACE DI BARRA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 6634/03

M. 337/012 R.G.

M. Reg.

Data 15.11.2012 12.11.03

Oggetto: ....

Il Giudice di Pace dr. V. Paolo Galati ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al nr. 337 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012 avente ad oggetto ripetizioni somme

**TRA**

[redacted] in persona del l.r.p.t. [redacted] con sede in Napoli alla Via [redacted] rappresentata e difesa per mandato a margine della citazione dall'avv.to Andrea Gaudino e presso lo stesso elett.te dom.ta in Napoli alla Via Aviglione nr. 74/c

- attrice -

**E**

ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso per mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'avv.to [redacted] presso lo stesso elett.te dom.to in Napoli alla [redacted]

- convenuta-

**CONCLUSIONI**

L'attrice concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.

La convenuta concludeva per il rigetto della domanda con il favore delle spese di giudizio.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio la Enel Energia spa ed esponeva :

- di essere titolare di contratto per la fornitura di energia elettrica nr. [redacted]

-che in data 06.02.2011 le veniva recapitata fattura nr. [redacted] per la somma di euro 481,23 comprensiva della somma di euro 385,26 dovuta per " Proventi ed oneri già assoggettati ad iva ";

-che l'importo della somma di euro 385,26 veniva contestata in quanto non dovuta e tanto veniva comunicato all'Enel con fax del 23.02.2011;

-che la convenuta in data 23.03.2011 confermava l'addebito quali somme dovute per la fornitura di energia elettrica nell'immobile ubicato in Napoli alla Via [REDACTED]

-che al fine di evitare il depotenziamento della fornitura provvide al pagamento dell'importo contestato per cui su tali premesse chiedeva il risarcimento dei danni subiti che precisava in euro 1000,00 comprensiva della somma di euro 385,26 di cui chiedeva la ripetizione.

Si costituiva in giudizio la Enel Energia spa che impugnava la domanda della quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese di giudizio.

Veniva disposta la comparizione personale delle parti e precisate le conclusioni all'udienza del 15.11.2013 veniva in pari data riservata per la decisione.

Va dato atto che non si è potuto procedere al libero interrogatorio ed al tentativo di conciliazione ex art. 320 c.p.c. stante l'assenza delle parti.

La legittimazione, attiva e passiva, delle parti in causa risulta documentalmente provata.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il rappresentate legale della società attrice liberamente interrogato dal giudice ha dichiarato che la società oltre alla sede legale sita in Napoli alla [REDACTED] non ha mai avuto altre sedi o uffici o magazzini o depositi in altro luogo e mai nell'immobile sito in Napoli alla Via [REDACTED] oggetto della fornitura e conseguente addebito contestato.

La convenuta non ha fornito alcuna prova in merito alla legittimità della richiesta di pagamento dell'importo contestato per cui le relative allegazioni difensive sono rimaste destituite di supporti probatori.

Per quanto innanzi va disposta la restituzione all'attrice della somma di euro 385,26 illegittimamente percepita dalla convenuta.

Su detta somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Va disattesa la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in assenza di prova al riguardo.

Le spese di giudizio, sostenute dall'attrice, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con attribuzione al difensore che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

-condanna la Enel Energia spa in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della società attrice in persona del l.r.p.t. della somma di euro 385,26 oltre interessi come in motivazione



di oltre al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 350,00 di cui euro 50,00 per spese, oltre Iva, cpa e rimborso spese generali con attribuzione, ex art. 93 pc, al difensore avv.to Andrea Gaudino.

La presente sentenza è esecutiva ope legis.

Così deciso in Napoli il 28.11.2013

IL GIUDICE DI PACE

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GARRA

Depositato in Cancelleria

Oggi.....29.NOV.2013.....

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

M. Cristina Filson



PER COPIA CONFORME

Napoli 22/1/14  
L'Assistente Giudiziario  
ASSUNTA ARAGIONE

